

COPIA
R.G. N. 2/2019

COMUNE DI RECETTO
UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 08/01/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI "OlimpoCoOutsourcer" – TRIENNIO 01/01/2019-31/12/2021 DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO - CIG. Z062690227.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visti:

- Il Decreto n. 3 del 03/06/2014, a firma del Sindaco, di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario e Servizio Demografici della dipendente Sig.ra Antonella Pezzana, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Ravvisata la propria competenza di provvedere ai sensi della seguente normativa:

- art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 18 aprile 2000 e s.m.i.;

adotta il presente provvedimento:

Premesso che:

- con propria determina n. 2 del 08/01/2018 era stato affidato alla Ditta Siscom Spa il servizio di conservazione dei documenti informatici "OlimpoCoOutsourcer" per l'anno 2018 e considerato che tale servizio è obbligatorio si intende proseguire anche per il triennio 01/01/2019-31/12/2021;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2 e nell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”

art. 32 c. 14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

Rilevato che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalersi di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- in termini generali, i Comuni e gli altri Enti Locali (“restanti amministrazioni” di cui all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A.; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

- anche gli Enti Locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

1. in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

2. in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della Legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

3. in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

§ energia elettrica,

§ gas,

§ carburanti rete e carburanti extra-rete,

§ combustibili per riscaldamento,

§ telefonia fissa e telefonia mobile;

Atteso che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente capoverso;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, L. 296/2006, così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- ovviamente, i riferimenti alle norme del D.P.R. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePA, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePA gestito dalla Consip in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è avviata attraverso il sistema della "Trattativa Diretta", istituita, nell'ambito del MePA, oltre all'Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta e che si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore economico;

Rilevato che in MEPA la Ditta Siscom Spa con sede in Cervere (CN) è presente con la tipologia di servizio occorrente all'Ente in ordine alla fornitura in oggetto;

Vista l'offerta economica presentata il 04/01/2019 da Siscom Spa, tramite la procedura MePA in risposta alla Trattativa Diretta n. 781767, per un costo per il triennio 2019-2021 di € 2.208,00, oltre IVA di legge;

Dato atto che l'offerta è valida per un affidamento del servizio;

Visti:

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i

locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il contratto ha ad oggetto il servizio di conservazione dei documenti informatici "OlimpoCoOutsourcer" – triennio 01/01/2019-31/12/2021;
 - il contratto sarà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole negoziali essenziali sono le contenute nell'allegato foglio patti e condizioni;
- Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'emissione degli ordinativi di fornitura alla ditta Siscom Spa con sede in Cervere (CN) convenzionata al mercato elettronico per il servizio sopra specificato;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge 12.11.2010 n. 187 convertito con Legge del 17.12.2010 n. 217;

Vista altresì la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora ANAC, n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

Dato atto che:

- il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.V.C.P. è **Z062690227**;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;
- risulta regolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, n. INAIL_13444490 con scadenza di validità prevista per la data del 11/02/2019;

Visto l'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012 e recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" e ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio parere a riguardo;

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. di affidare direttamente alla ditta Siscom Spa con sede in Cervere (CN) , P.I. 01778000040, il servizio in oggetto come acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della Trattativa Diretta, approvando l'offerta presentata dalla predetta Ditta ed allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale che prevede l'importo di euro 2.693,76, Iva 22% compresa per il triennio 01/01/2019-31/12/2021 (€ 897,92 annuo);
3. Di disporre che il contratto venga stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale.

- 4. di impegnare la spesa per la citata somma di €. 2.693,76 comprensiva di IVA 22% con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo/€	Anno
1	2	1	103	1053/99	897,92	Bilancio2019/2021 Esercizio 2019 Imp. 7
1	2	1	103	1053/99	897,92	Bilancio2019/2021 Esercizio 2020 Imp. 7
1	2	1	103	1053/99	897,92	Bilancio2019/2021 Esercizio 2021 Imp. 7

6. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): **Z68263C8BC**;

La sottoscrizione della presente determinazione vale quale visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) numero 2) del D.L. 78/2009 e quale visto contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Antonella Pezzana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Recetto, 09/01/2019

IL MESSO COMUNALE

F.to Antonella Pezzana